


Estratto Stradario con individuazione dell'edificio, che ospita la SRB oggetto dell'intervento, sito in Via Tripoli 11, Santa Margherita
 estratto CTR/IGM/ORTOFOTO (se ricadente in territorio extraurbano o rurale)



Sulla cartografia l'edificio/area di intervento devono essere evidenziati attraverso apposito segno grafico o coloritura, nonché dovranno essere evidenziati i punti di ripresa fotografica (da 2 a 4).

c) estratto tavola PRG e relative norme che evidenzino l'edificio o sua parte; area di pertinenza/il lotto di terreno, l'intorno su cui si intende intervenire



FOGLIO 2
PARTICELLA 487

RICADE PER IL (92.99%)
PRG - ZONA PA - ZONE DI TUTELA PAESAGGISTICA (ART. 50) ART.(50)

RICADE PER IL (0.01%)
PRG - ZONA PB - ZONE DI COMPLETAMENTO (ART. 51) ART.(51)
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

ART. 50 - Zone di tutela paesaggistica "PA"

Le aree con esposizione paesisticamente delicata, interessate da interventi edilizi diffusi, nelle quali si riconoscono in equilibrio gli assetti conseguiti sulla morfologia dell'area, sul manto vegetale e in connessione con gli inserimenti edilizi, sono comprese nella zona "PA".

Sulla morfologia dell'area scoperta sono ammessi gli interventi regolati dalla disciplina contenuta nelle zone "PAP".

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo a mezzo di autorizzazione, di ristrutturazione edilizia a mezzo di concessione, come definiti nell'art. 13 delle presenti norme.

La ristrutturazione degli edifici deve essere realizzata nell'ambito delle tipologie esistenti in organica visione d'insieme e con l'uso dei materiali già presenti e/o propri della zona.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, se estesi ad un intero edificio, possono prevedere un contenuto incremento del volume preesistente fino alla misura del 10% del volume in connessione con il miglioramento igienico e funzionale delle unità abitative, con il rispetto delle distanze di m 20,00 dalle costruzioni e m 10,00 dai confini.

Detto incremento è applicabile una sola volta, con la dimensione volumetrica massima di 50 mc su ogni edificio, correttamente inquadrato nella tipologia della preesistenza.

E' ammesso il recupero di ruderi e la sostituzione di edifici incongrui nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 49 delle presenti norme.

Nelle zone "PA" sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al G.F. I, II, VI, VIII (a), IX (a, b, c).

Le attrezzature del G.F. XII sono ammesse, previa verifica di un corretto inserimento ambientale, con il rispetto della distanza minima di m 10,00 da pareti finestrate, e di m 5,00 dal ciglio di strade pubbliche e/o dai confini di proprietà.

Parcheggi e strade private di servizio alla residenza: vedere art. 34 e 34 bis

Sistemazioni esterne: vedere art. 49

ART. 51 - Zone di completamento "PB"

La zona "PB" si riferisce alle aree parzialmente edificate che, pur assimilandosi alle caratteristiche della zona "B", per la delicatezza della loro esposizione e per avere gli insediamenti densità limitata suggeriscono l'adozione di una disciplina adeguata.

Sulla morfologia dell'area scoperta, nell'ambito della generale prescrizione di una corretta ricomposizione ambientale e del rispetto dell'alberatura di alto fusto esistente; nelle sistemazioni delle aree esterne sono ammessi movimenti di terra contenuti entro i limiti di 2,00 metri (ad eccezione degli allacci veicolari) sia in scavo che in riporto.

I relativi interventi sono subordinati alle prescrizioni contenute nel precedente art. 50.

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo a mezzo di autorizzazione, di ristrutturazione edilizia a mezzo di concessione, come definiti nell'art. 13 delle presenti norme.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, se estesi ad un intero edificio, possono prevedere un incremento volumetrico fino al 10% del volume preesistente in connessione con il miglioramento e/o adeguamento igienico e funzionale delle unità abitative.

Detto incremento è applicabile una sola volta, a livello di edificio, fino alla misura volumetrica massima complessiva di 50 mc, correttamente inquadrata nelle tipologie esistenti e comunque nel rispetto delle distanze come previste per le nuove costruzioni.

Nelle zone "PB" è inoltre ammesso il recupero di ruderi di fabbricati esistenti nonché la sostituzione degli edifici incongrui, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art.49 delle presenti norme. A seguito di tali interventi di ricostruzione, ove non risulti già asservita all'edificio la relativa area di pertinenza, deve intendersi asservita una fascia della profondità di m 5 intorno all'edificio.

Nelle zone "PB", sulle superfici fondiari libere alla data di adozione della presente Variante Generale, sono ammessi insediamenti edilizi di nuova costruzione con la densità fondiaria di 0,20 mc/mq con l'osservanza della disciplina del presente articolo per quanto riferito alla residua area libera, con l'obbligo di ripristino del manto vegetale di alto fusto.

Il lotto minimo di intervento è stabilito in 3.000 mq, da individuare con carattere di contiguità fra le aree asservite ed in diretta connessione con la rete viaria di progetto.

Negli interventi di cui sopra si applicano i seguenti parametri:

- h max m 9,20*
- h media ponderale m 8,00*
- distanza dalle costruzioni m 20,00*
- distanza dai confini m 8,00*
- pendenza massima delle falde 30°*

Gli interventi sia di nuova edificazione sia di ricostruzione di edifici diruti sono soggetti all'obbligo di stipula di apposita convenzione che ponga a carico del soggetto attuatore la realizzazione degli allacci e delle opere viarie necessarie per la accessibilità dei lotti.


Si definiscono zone "PBS" le zone "PB", che, per le loro caratteristiche urbanistiche ed ambientali, non sono suscettibili di accogliere ulteriori incrementi di capacità insediativa. Su tali aree è pertanto preclusa ogni nuova edificazione, ad esclusione degli ampliamenti per motivi igienico - funzionali.

Gli interventi sulle aree scoperte seguono la stessa disciplina delle zone "PB".


Nelle zone "PB" sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al G.F. I, II, VI, VII, VIII (a), IX (a, b).

Le attrezzature del G.F. XII sono ammesse, previa verifica di un corretto inserimento ambientale, con il rispetto della distanza minima di m 10,00 da pareti finestrate, e di m 5,00 dal ciglio di strade pubbliche e/o dai confini di proprietà.


d) estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P.; P.T.C.P; P.T.R.C. che evidenzino il contesto paesaggistico e l'area dell'intervento



PTCP insediativo: Zona ID MA, insediamento diffuso - mantenimento



PTCP geomorfologico: Zona MO B, modificabilità di tipo B



PTCP geomorfologico: Zona COL ISS MA, insediamenti sparsi serre, regime di mantenimento

Estratto norme

L'AREA RICADE PER IL (100%)

PTCP ASSETTO INSEDIATIVO - ZONA ID-MA - AREA AD INSEDIAMENTO DIFFUSO REGIME DI MANTENIMENTO

RICADE PER IL (100%)

PTCP ASSETTO GEOMORFOLOGICO - ZONA MD-B - MODIFICABILITA' DI TIPO B

RICADE PER IL (100%)

PTCP ASSETTO VEGETAZIONALE - INSEDIAMENTI SPARSI SERRE REGIME DI MANTENIMENTO

DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO

9. DOCUMENTAZIONE F

OTOGRAFICA (da 2 a 4 fotogrammi)




Foto 1- Vista delle antenne oggetto dell'intervento



Foto 2- Antenne oggetto di intervento



Foto 3 – Vista panoramica dell'area oggetto dell'intervento



Foto 4 – Vista panoramica dell'area oggetto dell'intervento

Le riprese fotografiche (da 2 a 4) devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito.

Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e dall'individuazione del contesto paesaggistico e dell'area di intervento

10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04):

cose immobili ville, giardini, parchi
 complessi di cose immobili bellezze panoramiche
estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate

IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

(Lettera così modificata dal numero 1) della lettera f) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

(Lettera così modificata prima dall'art. 6, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dal numero 2) della lettera f) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63)

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

(Lettera così modificata dal numero 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 6

10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04):

territori costieri; territori contermini ai laghi; fiumi, torrenti, corsi d'acqua; montagne sup. 1200/1600 m; ghiacciai e circhi glaciali; parchi e riserve; territori coperti da foreste e boschi; università agrarie e usi civici; zone umide; vulcani; zone di interesse archeologico.

11 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA

Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto paesaggistico

L'area interessata dall'intervento presentato per il completamento della rete di banda larga per la telefonia mobile, installando apparati per la tecnologia LTE, su infrastruttura per impianto radioelettrico esistente a tetto di una abitazione sita in via Tripoli 11, del Comune di Santa Margherita Ligure e censita al N.C.T. del medesimo Comune al foglio 2 mapp.487.

L'esatta posizione del sito è individuata con le coordinate geografiche ED50 alla latitudine 44.338525 e 9.212622222 di longitudine.

La zona è classificata dal vigente P.U.C. del Comune di Santa Margherita Ligure in parte in zona PA, zona di tutela paesaggistica, e in parte in zona PB, zona di completamento.

L'area in oggetto è vincolata col vincolo di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs 42/04 art.136.

La medesima area è vincolata anche, per decreto ministeriale del 22/06/1954, dal vincolo Paesistico Bellezza d'insieme con codice 070247, il quale ha come oggetto del vincolo l'intero Promontorio di Portofino Belvedere sulla Riviera Ligure, il cui territorio è appartenente ai Comuni di Recco, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Camogli.

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni, materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

L'intervento prevede l'adeguamento Radio Base esistente, della Società H3G S.p.A., attraverso la sostituzione delle due antenne esistenti, una per ogni settore, con due antenne di dimensioni leggermente più grandi.

In dettaglio si passerebbe dalle antenne modello K739489 di dimensioni pari a:342x155x69 mm, a delle antenne di tipo K742260v01, di dimensioni pari a 579x262x139 mm.

La variazione delle dimensioni delle antenne è così modesta che l'intervento non modifica in maniera percettibile lo stato dei luoghi, a tal proposito l'istanza viene presentata richiedendo l'applicazione dell'articolo 149 del D.lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL' OPERA

Da un punto di vista urbanistico, trattandosi di un "Impianto di Telecomunicazione", si configura come opera di Pubblica Utilità (D.P.R. 29 marzo 1973 n°156)

In merito agli Standard Urbanistici, l'impianto non richiede la presenza di personale fisso, pertanto non va ad incidere sui parametri ad essi relativi.

L'intervento nell'impianto in oggetto, come meglio rappresentato nell'elaborato grafico allegato alla presente, viste le modifiche da apportare, di dimensioni ridotte, apporterà un impatto così limitato, nel rispetto dei vincoli esistenti, da essere quasi impercettibile.

14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO

L'intervento che viene presentato riguarda la sostituzione di 2 antenne esistenti con altrettante di dimensioni di poco più grandi, per questo l'intervento come già anticipato nei paragrafi precedenti, produrrà nell'insieme un impatto così limitato che risulterà quasi impercettibile, nel pieno rispetto dell'interesse pubblico dell'area, d'insieme e panoramico della zona interessata e della bellezza e dell'importanza della villa e del giardino in cui esso è inserito.

Firma del Richiedente

.....

Firma del Progettista dell'intervento

.....

15. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCRIZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

.....
.....
.....

Firma del Responsabile

.....

16. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE

.....
.....
.....

Firma del Soprintendente o del Delegato

.....